

Sentenza della Corte costituzionale n. 77/2020.

Materia: ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale; ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; igiene e sanità; pubblico impiego; ordinamento civile.

Parametri invocati: 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); articoli 2, primo comma, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

Ricorrente: Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Oggetto: articolo 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021); articolo 9bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Esito: infondatezza.

Con la sentenza n. 77 del 2020, la Corte costituzionale si è pronunciata sul ricorso promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste avverso l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), limitatamente ai commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, quest'ultimo come modificato dell'articolo 9bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, che introducono una nuova disciplina in materia di procedure concorsuali per l'accesso alle amministrazioni pubbliche e di graduatorie.

Il ricorso era stato promosso in via cautelativa, in quanto le suddette disposizioni, ove ritenute applicabili anche alla Regione, ai suoi enti locali e agli enti ad essi strumentali, ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale, si sarebbero appalesate lesive delle competenze legislative regionali in materia di *"ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico e economico del personale"*, di *"ordinamento degli enti locali"* e di *"igiene e sanità"*, in considerazione dell'incidenza delle predette disposizioni statali su ambiti materiali, quali sono per l'appunto quelli concernenti le modalità di accesso al lavoro pubblico regionale, già compiutamente disciplinati dalle leggi e dai regolamenti regionali, nell'esercizio delle predette potestà legislative e delle corrispondenti funzioni amministrative.

Con sentenza interpretativa di rigetto, la Corte, dopo aver dichiarato l'ammissibilità del ricorso in via cautelativa in quanto l'interpretazione prospettata secondo cui le norme impugnate potrebbero essere applicabili anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nonostante i dubbi avanzati, non appare implausibile e, comunque, è ragionevolmente desumibile dalle disposizioni impugnate, ha sostanzialmente accolto la tesi della Regione, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale in quanto le disposizioni impugnate non trovano applicazione alla Regione.

La Corte ha, innanzitutto, esaminato le questioni riguardanti i commi 300 e 360 dell'articolo 1 della l. 145/2018, che disciplinano le procedure concorsuali per l'accesso alle amministrazioni pubbliche e prevedono l'adozione di un decreto del Ministro della pubblica amministrazione per l'individuazione di procedure uniche semplificate, rilevando come le stesse riguardino esclusivamente le assunzioni presso le Amministrazioni statali, mentre non possono applicarsi

alla Regione ricorrente. Non vi è, quindi, violazione delle prerogative della Regione, cui, secondo la Corte, non è in alcun modo preclusa l'applicazione della normativa regionale vigente, adottata nell'esercizio della competenza legislativa primaria della Regione in materia di *"ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale"* e di *"ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"* (articolo 2, primo comma, lettere a) e b), dello Statuto speciale), oltre che della più ampia competenza legislativa residuale in materia di *"ordinamento e organizzazione amministrativa regionale"* di cui all'articolo 117, quarto comma, Cost., in combinato disposto con l'articolo 10 della legge cost. n. 3 del 2001. La Corte ha escluso, pertanto, che vi sia stata anche la violazione del principio di leale collaborazione e del principio del bilinguismo, nonché degli articoli 3 e 97 Cost. Analogamente, la Corte ha statuito l'insussistenza della violazione del principio del bilinguismo, rimanendo esso *"garantito dalla normativa regionale vigente, per le modalità di espletamento delle procedure concorsuali (articolo 38, commi primo e terzo, dello Statuto speciale)*.

Relativamente ai commi da 361 a 365 (quest'ultimo come modificato dall'articolo 9bis del d.l. 135/2018), concernenti il termine di validità, il divieto di scorrimento e le modalità di utilizzo delle graduatorie pregresse, la Corte, pur dando atto delle numerose modifiche normative intervenute, e dell'abrogazione delle stesse per effetto della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), la quale ne ha in parte riprodotto la disciplina con nuovi termini di utilizzabilità delle graduatorie in essere, ha accolto la richiesta della Regione di esaminare comunque nel merito le censure senza ritenere cessata la materia del contendere, e ciò tenuto conto del *"carattere non soddisfacente delle modifiche apportate, prima dell'intervenuta abrogazione, alle norme impugnate"* e del fatto che esse *"potrebbero comunque aver trovato applicazione"*. Esaminando nel merito il ricorso, la Corte ha, quindi, ritenuto che le disposizioni in esame non siano applicabili alla Regione, in quanto *"Non vi è dubbio che la disciplina delle graduatorie rientri a pieno titolo nella competenza regionale residuale in materia di «organizzazione amministrativa», di cui è titolare la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in virtù dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001"* rientrando *"nella scelta discrezionale del legislatore regionale, nell'esercizio della propria competenza residuale, individuare la disciplina delle graduatorie, purché nel rispetto dei canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione"*. Egualmente non fondate sono state, pertanto, ritenute le censure di violazione del principio di leale collaborazione e degli articoli 3 e 97 Cost.

La Corte ha, infine, precisato, in ordine all'utilizzabilità delle graduatorie pregresse, che *"L'ampio campo di azione riservato al legislatore valdostano consente allo stesso di intervenire – in linea con gli artt. 3 e 97 Cost., intesi quali unici limiti all'esercizio della sua competenza – con efficienza e ragionevolezza nella gestione delle graduatorie, anche tenendo conto della posizione degli idonei. Un reclutamento imparziale degli idonei inseriti nelle graduatorie non entra in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., proprio perché costituisce una delle possibili espressioni del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, nell'esercizio della competenza legislativa regionale"*. Sotto quest'ultimo profilo, tuttavia, il giudice costituzionale ha tenuto a precisare come, in ogni caso, al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione, *"la discrezionalità del legislatore regionale non dovrebbe spingersi fino a pregiudicare l'urgenza pressante dell'aggiornamento professionale"* e come *"La scelta operata dal legislatore statale, per quanto non vincolante nei confronti delle Regioni, segnala esigenze rilevanti, volte a garantire il buon andamento dell'amministrazione"*. Un tale impulso, secondo la Corte, *"dovrebbe riverberarsi anche sulle Regioni, quando esercitano la propria competenza, con l'ispirarsi ai principi dell'imparzialità e del buon andamento. Tali principi funzionano come limiti anche per il legislatore regionale speciale e, per quel che attiene al caso in esame, vanno individuati in un'oculata gestione delle graduatorie, secondo i criteri di trasparenza ed*

efficienza che la legge statale sta progressivamente enucleando”.